



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Prot. n. 7/13471U

Roma, 23.4.1998

27 APR. 1998

Al Collegio Nazionale degli Agrotecnici
Ufficio di Presidenza
Casella postale n. 297 - 47100 FORLÌ

Oggetto: quesito relativo alle competenze degli iscritti all'Albo degli Agrotecnici in merito all'attività di stima dei danni provocati alle coltivazioni da eventi atmosferici.

Con parere prot. n. 44003/1778 del 20 dicembre 1994, emanato su richiesta del Consiglio Nazionale dei Geometri in data 27/1/94 prot. 0056, l'Ufficio VII di questa Direzione Generale si è espresso nel senso che la valutazione e la stima dei danni provocati alle coltivazioni da eventi atmosferici può essere effettuata da dottori agronomi e forestali, geometri e periti agrari, ma non da agrotecnici.

Successivamente, codesto Collegio Nazionale degli Agrotecnici ha in più occasioni riproposto la questione, chiedendo al Ministero di grazia e giustizia di pronunciarsi nuovamente in merito alle citate.

In particolare, il Consiglio Nazionale degli Agrotecnici ha sottoposto a questo Ministero il problema riguardante l'interpretazione dell'art. 9 delle condizioni di assicurazione contro i danni provocati dalla grandine, approvate ai sensi delle leggi 25 maggio 1970 n. 364 e 15 ottobre 1981 n. 590, il quale stabilisce che "I periti dovranno risultare in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di geometra o di perito agrario o di altro titolo equipollente ed essere autorizzati all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti".

In sostanza, per affrontare il problema occorre stabilire se il diploma di Agrotecnico possa o meno essere considerato equipollente ad uno di quelli espressamente menzionati dalla disposizione appena citata (in particolare, al diploma di perito agrario) e, alla luce di ciò, se la valutazione e la

stima dei danni provocati alle coltivazioni da eventi atmosferici possa rientrare tra le competenze professionali degli Agrotecnici.

Con riferimento all'equipollenza tra laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di geometra o di perito agrario e altri titoli, va osservato che numerosi sono stati gli interventi normativi riguardanti il più complessivo assetto della scuola media superiore, tra i quali, in questa sede, mette conto di menzionare la legge 27 ottobre 1969, n. 754, istitutiva del titolo di studio di "agrotecnico", a carattere sperimentale; il successivo D.P.R. 25 marzo 1970, n. 253; il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419 ed infine il D. Lgs.vo 16 aprile 1994, n. 297 (c.d. testo unico della pubblica istruzione).

Indubbiamente, il susseguirsi di norme ha creato non poche controversie circa l'equiparazione del titolo di agrotecnico a quello di perito agrario, portando ad un alternarsi di pronunce giurisprudenziali contrastanti che hanno contribuito ad alimentare dubbi sul punto.

L'art. 3 della legge n. 754/69 limitava espressamente l'equipollenza del diploma di agrotecnico con i diplomi degli istituti tecnici di analogo indirizzo, a due soli fini: per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni e per l'ammissione a corsi di laurea universitari.

Con un'interpretazione *a contrario* pertanto, poteva legittimamente sostenersi che al di fuori delle due ipotesi specificamente menzionate, i titoli in questione fossero da ritenersi non equipollenti.

La disposizione normativa citata non è stata interpretata in modo uniforme dalla giurisprudenza. A volte si è, infatti, sostenuto che l'equipollenza dovesse intendersi in modo ampio. In altri casi si è sostenuta l'equipollenza limitatamente all'accesso alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni, negando che l'equipollenza potesse determinare effetti relativamente all'esercizio di attività libero-professionali.

Sul punto, tra le altre, appaiono molto interessanti le ultime pronunce della Corte Costituzionale.

Con sentenza n. 345/95 la Corte Costituzionale ha stabilito che "... concorrenza e parziale interdisciplinarietà appaiono sempre più necessarie in una società, quale quella attuale, i cui interessi si connotano in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità ed alla tutela dei quali - e non certo a quella corporativa degli ordini o collegi professionali, o di posizioni degli esponenti degli stessi ordini - è, in via di principio, preordinato e subordinato l'accertamento ed il riconoscimento nel sistema degli ordinamenti di categoria della professionalità specifica di cui all'articolo 33 comma 5 della Costituzione. Il che porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di esclusività monopolistica.

La stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 418/96, in materia di competenze professionali dei dottori commercialisti, ha precisato che le attribuzioni di attività oggetto della libera professione non pregiudica né l'esercizio di ogni altra attività professionale dei professionisti considerati, né quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie. Il sostanza, è stato ribadito il principio secondo il quale è da escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di esclusività monopolistica.

Il mutamento giurisprudenziale citato è stato determinato anche dalle modifiche legislative intervenute nel corso del tempo.

Ed è proprio sulla base di tali modifiche legislative, ed in particolare, alla luce della citata riforma della pubblica istruzione operata dal D. Lgs.vo 16 aprile 1994 n. 297, che possono ritenersi superati i dubbi inerenti la citata equiparazione.

Infatti, come detto, l' art. 3 della legge n. 754/69 limitava espressamente l'equipollenza del diploma di agrotecnico con i diplomi degli " istituti tecnici di analogo indirizzo " a due soli fini: per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni e per l'ammissione a corsi di laurea universitari. Al di fuori delle due ipotesi specificamente menzionate, i titoli in questione avrebbero potuto ritenersi non equipollenti.

Ma con il tempo sono emersi diversi problemi connessi ai rapporti tra le attività lavorative consentite ai titolari di titoli di studio a carattere sperimentale ed ai titolari di titoli di studio affini a carattere non sperimentale, sicché a poco a poco, il confine tra le due categorie è stato lentamente eroso, fino all'emanazione del testo unico della pubblica istruzione (Lgs.vo 16 aprile 1994 n. 297), che all'art. 197 comma 3, prima parte, così dispone: "Il diploma di maturità professionale è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo".

L'equiparazione tra i due titoli professionali non è apparsa, tuttavia, sufficiente al fine di equiparare anche le due aree professionali ai fini che interessano.

Sicché, sul punto, è stato chiesto l'autorevole parere del Consiglio di Stato, il quale, nell'Adunanza della Terza Sezione del 10/3/98 prot. n. 195/98 (che si allega), ha espresso il convincimento che nell'ambito delle competenze professionali degli agrotecnici rientri senz'altro anche la stima dei danni provocati da eventi calamitosi in agricoltura.

Tale conclusione appare condivisibile anche a questa Amministrazione alla luce delle disposizioni legislative che consentono agli agrotecnici di svolgere tutta una serie di attività non strettamente riferibili alle competenze indicate nella legge istitutiva dell'albo professionale, ma riconducibili alle categorie elencate.

La legge 29 novembre 1995 n. 503, che ha convertito in legge il decreto-legge 26 settembre 1995 n. 406 (recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni), ha modificato l'elenco dei soggetti abilitati alla stima degli immobili civili e rurali e dei beni immobiliari in genere, prevedendo che anche gli agrotecnici possano svolgere tale attività insieme ai geometri, ai periti agrari ed agli agronomi.

Ai sensi della legge 17 febbraio 1992 n. 166, anche gli agrotecnici possono iscriversi nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi, istituito presso il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato.

L'art. 5 del testo aggiornato del regolamento recante disposizioni in materia di controlli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, relativo all'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari, adottato con D.M. 2 giugno 1992 n. 339, stabilisce che il requisito dell'idoneità tecnica degli impianti possa essere comprovato mediante relazione giurata di un esperto iscritto nell'albo professionale degli Agrotecnici, oltre che in quelli dei Geometri, degli Agronomi, degli Architetti e degli Ingegneri.

Il Consiglio di Stato (parere reso nell'Adunanza del 6/5/97 prot. n. 924/94), ha ritenuto, infine, l'equipollenza tra il diploma di agrotecnico e quello di perito agrario con riferimento ad una problematica concernente le competenze in materia catastale (Consiglio di Stato - parere reso nell'Adunanza del 6/5/97 prot. n. 924/94).

Alla luce delle disposizioni e della giurisprudenza citate, anche le disposizioni in materia di assicurazione contro i danni provocati dalla grandine vanno interpretate nel senso di comprendere tra i periti abilitati anche gli agrotecnici iscritti all'albo professionale, al fine di evitare interpretazioni di dubbia ragionevolezza, quale quella di consentire a tali professionisti di stimare danni ad immobili o ad autoveicoli, e, contemporaneamente, di negare la possibilità di stimare i danni da eventi calamitosi in agricoltura.

IL DIRETTORE GENERALE

Fabrizio Hinna Danesi

